Credito già noto al Fisco: sì al rimborso anche se la domanda è generica

Giorgio Emanuele Degani Damiano Peruzza

La sentenza n. 294/2/2025 della Cgt della Basilicata (presidente Gubitosi, relatore Palma) segna un passaggio significativo nel contenzioso tributario e riafferma un principio di diritto che incide direttamente sul rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria: il diritto al rimborso di un credito, già riconosciuto dal Fisco, non può essere messo in discussione da formalismi documentali.

La vicenda trae origine dal diniego di rimborso di un credito Iva maturato nel 2007, per il quale la società contribuente aveva già provveduto al pagamento della cartella esattoriale, salvo poi presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate. L'agenzia delle Entrate aveva opposto silenzio rifiuto, sostenendo nel corso del giudizio la genericità della domanda e la mancata esposizione del credito nella dichiarazione successiva.

La Corte lucana ha invece ribadito che l'indeterminatezza del petitum non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui è sufficiente un riferimento sommario ai motivi per consentire l'individuazione della censura. Ma il nucleo della decisione risiede nell'affermazione di un principio sostanziale: l'amministrazione finanziaria, quando sia già in possesso della documentazione attestante il versamento dell'imposta e la sussistenza del credito, non può rigettare l'istanza di rimborso per mancata specifica produzione documentale da parte del contribuente.

La Corte ha valorizzato il dato pacifico dell'esistenza del credito e ha stigmatizzato il comportamento dell'ufficio, che aveva incassato due volte la medesima imposta, prima tramite compensazione oltre i limiti di legge e poi attraverso la riscossione della cartella. In questo quadro, il silenzio mantenuto dall'amministrazione sulle istanze di rimborso, anche reiterate, è stato giudicato contrario ai principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Fisco e contribuente.

Il rilievo della pronuncia va oltre il caso concreto e conferma che il diritto al rimborso non può essere sacrificato su formalismi

documentali quando l'amministrazione dispone già degli elementi necessari per verificare la fondatezza della richiesta. Questo orientamento rafforza la tutela del contribuente e richiama l'amministrazione a un esercizio responsabile dei propri poteri, evitando di trasformare la rigidità procedurale in uno strumento di negazione della giustizia sostanziale.

La Corte, inoltre, ha sottolineato che l'istanza di rimborso presentata nel gennaio 2018 era tempestiva, poiché proposta entro i termini di legge e idonea a far decorrere il termine decennale di prescrizione. Da ciò deriva che il contribuente non solo ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate, ma anche agli interessi maturati dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo, in applicazione diretta della normativa vigente.

In un contesto economico in cui la certezza dei rapporti tributari è essenziale per la fiducia degli operatori, la sentenza in esame si colloca come un monito: il rimborso di imposte indebitamente versate è un diritto che non può essere ostacolato da pretese formali, soprattutto quando l'Erario ha già nelle proprie mani la prova del credito.

È un richiamo forte alla necessità di un Fisco che operi con trasparenza e responsabilità, evitando di aggravare il contribuente con oneri documentali superflui e riconoscendo tempestivamente i diritti che la legge gli attribuisce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA